



Regolamento in materia di Contribuzione Studentesca

Anno Accademico 2026/2027

Emanato con D.R. 2 luglio 2026, n. 602, prot. n. 37914 (affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo, prot. n. 37998 del 3 luglio 2026, Rep. n. 415)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 254¹ della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la contribuzione delle studentesse e degli studenti iscritti ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Università di Napoli "L'Orientale" (nel seguito, per brevità, "L'Orientale") iscritti per l'anno accademico 2026/2027.

Art. 2 – Principi generali e normativa di riferimento

1. L'importo dovuto, per ciascun anno accademico di iscrizione, quale contributo alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi offerti dall'Ateneo è determinato nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, in base alle disposizioni dei commi da 252² e seguenti del su citato articolo 1 della legge 232/2016, del D.M. 3 agosto 2021, n. 1014³, e considerate le condizioni economiche e il merito degli studenti.

2. Il contributo onnicomprensivo annuale è calcolato in base a:

- Valore dell'ISEE per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" (ISEEU)⁴ in corso di validità al 31 dicembre 2026;
- Numero di anni accademici di iscrizione;
- Anno di corso di iscrizione;
- Numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto 2026.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

Art. 3 - Componenti della contribuzione universitaria

1. Il sistema di tassazione universitaria si basa su tre componenti principali:

a. Imposta di bollo, disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e attualmente determinata nella misura di euro 16,00; è dovuta su tutte le istanze presentate a L'Orientale (domande di immatricolazione/iscrizione, di passaggio di corso di studio, di trasferimento presso altro Ateneo, di rinuncia agli studi, di conseguimento titolo, richiesta di certificarti e su ogni altra istanza), ed è assolta in maniera virtuale.

b. Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, nella misura deliberata dalla Regione Campania⁵ e attualmente modulata su tre fasce, in base al Valore dell'ISEE per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario":

- euro 130,00 per un valore ISEEU fino a euro 25.500,00 e per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo;
- euro 151,00 per un valore ISEEU da euro 25.500,01 a euro 51.000,00;
- euro 173,00 per un valore ISEEU oltre euro 51.000,00.

¹ Appendice normativa, par. I

² Appendice normativa, par. I

³ Appendice normativa, par. V

⁴ Cfr. DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, art. 8, appendice normativa par. VII, e D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in legge 26 maggio 2016, n. 89, art. 2-sexies, appendice normativa par. VIII

⁵ Cfr. Legge Regione Campania 18 maggio 2016, n. 12, art. 13, appendice normativa par. VI



Gli studenti che non presentano l'ISEEU, o che non autorizzano l'Ateneo ad acquisire l'ISEEU dalla banca dati INPS, sono collocati nella fascia massima della tassa regionale.

c. Contributo Onnicomprensivo Annuale, determinato dall'Ateneo nel rispetto della normativa vigente e secondo i parametri indicati nel precedente articolo 2, comma 2, fino a un massimo di euro 1.300,00 per il primo anno di corso e di euro 1.900,00 per gli anni di corso successivi.

Sono inoltre previsti:

d. Contributi fissi: a fronte di servizi specifici forniti su domanda individuale dello studente (a titolo esemplificativo: corsi singoli, ricognizione, sospensione, passaggi, trasferimenti).

2. La regolare iscrizione ai corsi dell'Ateneo è subordinata al versamento degli importi dovuti.

Le studentesse e gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e/o delle eventuali indennità di mora non possono, pertanto, effettuare alcun atto di carriera (iscrizione agli appelli degli esami di profitto e di laurea, trasferimento presso altra Università o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea ecc.), né possono ottenere certificati riferiti agli anni accademici per i quali sono in debito.

Art. 4 – Individuazione della fascia di contribuzione

1. In conformità a quanto previsto dai su citati commi da 255 e seguenti dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e art. 1 del D.M. 3 agosto 2021, n. 1014, e in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 1, lett. a), e nell'art. 12, comma 1, del presente regolamento, il contributo onnicomprensivo è graduato secondo quattro fasce di contribuzione, per i valori ISEEU fino a euro 30.000,00, come riportato nella tabella seguente; gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEEU ha un valore superiore a euro 30.000,00 e quelli che non presentano l'ISEEU, o non autorizzano l'Ateneo ad acquisirlo dalla banca dati INPS, sono collocati in un'unica quinta fascia di contribuzione.

Fascia	Valore I.S.E.E. per “Prestazioni per il diritto allo studio universitario”
I	ISEEU ≤ euro 24.000,00
II	euro 24.000 < ISEEU ≤ euro 26.000
III	euro 26.000 < ISEEU ≤ euro 28.000
IV	euro 28.000 < ISEEU ≤ euro 30.000
V	ISEEU > euro 30.000 o mancata presentazione ISEEU

Art. 5 – Studente “indipendente”

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, lo studente è considerato indipendente⁶ dal nucleo familiare dei genitori qualora ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica per il rilascio dell'ISEEU, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;

b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con decreto ministeriale, e attualmente determinata in redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona⁷.

⁶ Cfr. DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, art. 8, comma 2, appendice normativa par. XIII

⁷ Cfr. DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, art. 8, comma 2; Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, art. 7, comma 7, e art. 8, comma 5; D.P.C.M. 9 aprile 2001 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390), art. 5, comma 3; Decreto Ministeriale 17 dicembre 2021, n. 1320, art. 3, comma 1; v. appendice normativa par. XIII



2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente, e in mancanza di uno o di entrambi i requisiti di cui al comma precedente, lo studente è considerato come facente parte del nucleo familiare dei genitori.

Art. 6 - Modalità di pagamento

1. Il versamento di tasse e contributi deve essere effettuato attraverso il sistema PagoPA, che dal 1° marzo 2021 è obbligatorio per tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. I docenti in possesso della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, di cui all'art. 1, comma 121 della 13 luglio 2015, n. 107, possono utilizzarla per il pagamento dei contributi dovuti per la propria iscrizione all'Orientale, previa richiesta all'Ufficio Carriere studenti e diritto allo studio.

L'elenco delle tasse e dei contributi da pagare e i relativi bollettini PagoPA sono disponibili nell'area riservata ESSE3 Cineca personale dello studente, alla sezione pagamenti.

Il pagamento effettuato tramite il sistema PagoPA è acquisito automaticamente dall'Ateneo.

Art. 7 - Tipologia della contribuzione universitaria

1. Sono previste tre tipologie di contribuzione:

a) Esenzione totale (No tax area), ai sensi dell'art. 1, commi 255 e 256⁸, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del D.M. 3 agosto 2021, n. 1014;

b) contribuzione agevolata, ai sensi dell'art. 1, commi 257 e 258⁹, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e degli artt. 10 e 12¹⁰ del presente Regolamento;

c) contribuzione ordinaria, per gli studenti che non sono in possesso dei requisiti stabiliti dai su citati commi 255 e segg. dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ai quali non sono applicabili gli altri motivi di esenzione o agevolazione previsti dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 8 – Esenzione Totale (No tax area)

1. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti per i quali ricorrono tutti i tre seguenti requisiti¹¹:

a) appartenenza a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU), è inferiore o eguale a euro 24.000,00, importo così determinato dall'Ateneo in misura superiore alla soglia massima di euro 22.000,00 attualmente fissata dalla legge per l'accesso alla c.d. "no tax area";

b) iscrizione a L'Orientale da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico avere conseguito, entro la data del **10 agosto 2026**, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo avere conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del **10 agosto 2026**, almeno 25 crediti formativi.

2. In caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare per ottenere l'esenzione totale è quello indicato alla lettera a) del comma precedente¹².

3. Gli studenti in possesso dei requisiti indicati nel presente articolo sono tenuti esclusivamente al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

⁸ Appendice normativa, par. II

⁹ Appendice normativa, par. III

¹⁰ Cfr. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 259, appendice normativa par. IV

¹¹ Cfr. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 255, appendice normativa par. II e D.M. 3 agosto 2021, n. 1014, art. 1, comma 1, lett. a), appendice normativa par. V

¹² Cfr. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 256, appendice normativa par. II



Art. 9 – Contribuzione agevolata

1. Gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) è superiore a euro 24.000,00 e inferiore o eguale a euro 30.000,00 e per i quali ricorrono entrambi i seguenti requisiti¹³:

a) iscrizione a L'Orientale da un **numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno**;

b) iscrizione al primo anno accademico; ovvero, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico avere conseguito, entro la data del **10 agosto 2026**, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo avere conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del **10 agosto 2026**, almeno 25 crediti formativi;

sono tenuti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale pari:

- 1) al 3,5% della quota di ISEEU eccedente euro 13.000,00 per gli studenti con indicatore ISEEU da euro 24.000,01 a euro 26.000,00 (contributo compreso tra euro 385,00 ed euro 455,00);
- 2) al 5,25% della quota di ISEEU eccedente euro 13.000,00 per gli studenti con indicatore ISEEU da euro 26.000,01 a euro 28.000,00 (contributo compreso tra euro 682,50 ed euro 787,50);
- 3) al 6,3% della quota di ISEEU eccedente euro 13.000,00 per gli studenti con indicatore ISEEU da euro 28.000,01 a euro 30.000,00 (contributo compreso tra euro 945,00 ed euro 1.071,00).

2. Gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU), è superiore a euro 24.000,00¹⁴ e inferiore o eguale a euro 30.000,00 e che¹⁵:

a) sono iscritti a L'Orientale da un **numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno**;

b) hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del **10 agosto 2026**, almeno 25 crediti formativi;

sono tenuti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale pari:

- 1) al 7% della quota di ISEEU eccedente euro 13.000,00 per gli studenti con indicatore ISEEU da euro 24.000,01 a euro 26.000,00 (contributo compreso tra euro 770,00 ed euro 910,00);
- 2) all' 8,75% della quota di ISEEU eccedente euro 13.000,00 per gli studenti con indicatore ISEEU da euro 26.000,01 a euro 28.000,00 (contributo compreso tra euro 1.137,50 ed euro 1.312,50);
- 3) al 9,8% della quota di ISEEU eccedente euro 13.000,00 per gli studenti con indicatore ISEEU da euro 28.000,01 a euro 30.000,00 (contributo compreso tra euro 1.470,00 ed euro 1.666,00).

Art. 10 – Estensione delle agevolazioni di legge a ulteriori categorie di studenti¹⁶

1. L'Orientale estende:

a) agli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) è superiore a euro 24.000,00 e inferiore o eguale a euro 30.000,00, iscritti a L'Orientale da un **numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno**, e che, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, **non abbiano conseguito** entro la data del **10 agosto 2026** almeno 10 crediti formativi universitari, o, nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, **non abbiano conseguito** nei dodici mesi antecedenti la data del **10 agosto 2026** almeno 25 crediti formativi;

b) nonché a tutti gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) è superiore a euro 24.000,00 e inferiore o eguale a euro 30.000,00 e che sono iscritti a L'Orientale da un **numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno**;

¹³ Cfr. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 257, appendice normativa par. III

¹⁴ Per gli studenti con indicatore ISEEU inferiore o uguale a euro 24.000,00 cfr. articolo 12 del presente Regolamento.

¹⁵ Cfr. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 258, appendice normativa par. III

¹⁶ Cfr. D.M. 3 agosto 2021, n. 1014, art. 1, comma 1, lett. c), appendice normativa par. V



i medesimi contributi previsti per gli studenti indicati nell'art. 9, comma 2, pari:

- 1) al 7% della quota di ISEEU eccedente euro 13.000,00 per gli studenti con indicatore ISEEU da euro 24.000,01 a euro 26.000,00 (contributo compreso tra euro 770,00 ed euro 910,00);
- 2) all' 8,75% della quota di ISEEU eccedente euro 13.000,00 per gli studenti con indicatore ISEEU da euro 26.000,01 a euro 28.000,00 (contributo compreso tra euro 1.137,50 ed euro 1.312,50);
- 3) al 9,8% della quota di ISEEU eccedente euro 13.000,00 per gli studenti con indicatore ISEEU da euro 28.000,01 a euro 30.000,00 (contributo compreso tra euro 1.470,00 ed euro 1.666,00).

Art. 11 – Contribuzione ordinaria

1. Gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU), è superiore a euro 30.000,00 (o che non presentano l'ISEEU o non ne autorizzano l'acquisizione dalla banca dati INPS) e sono iscritti al **primo anno di corso**, sono tenuti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale determinato nel modo seguente:

contributo base di euro 1.071,00 e quota variabile pari all'1,15% della quota di ISEEU eccedente euro 30.000,00, fino a un contributo massimo complessivo non superiore a euro 1.300,00.

2. Gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU), è superiore a euro 30.000,00 (o che non presentano l'ISEEU o non ne autorizzano l'acquisizione dalla banca dati INPS) e sono iscritti al **secondo anno di corso**, sono tenuti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale determinato nel modo seguente:

a) per gli studenti che **hanno conseguito almeno 10 crediti** formativi universitari entro la data del **10 agosto 2026**:

contributo base di euro 1.071,00 e quota variabile pari all'1,15% della quota di ISEEU eccedente euro 30.000,00, fino a un contributo massimo complessivo non superiore a euro 1.300,00;

b) per gli studenti che **non hanno conseguito almeno 10 crediti** formativi universitari entro la data del **10 agosto 2026**:

contributo base di euro 1.666,00 e quota variabile pari all'4,15% della quota di ISEEU eccedente euro 30.000,00, fino a un contributo massimo complessivo non superiore a euro 1.900,00.

3. Gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU), è superiore a euro 30.000,00 (o che non presentano l'ISEEU o non ne autorizzano l'acquisizione dalla banca dati INPS) e sono iscritti al **terzo anno di corso o al I anno fuori corso**, sono tenuti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale determinato nel modo seguente:

a) per gli studenti che **hanno conseguito almeno 25 crediti** formativi universitari nei dodici mesi antecedenti la data del **10 agosto 2026**:

contributo base di euro 1.071,00 e quota variabile pari all'1,15% della quota di ISEEU eccedente euro 30.000,00, fino a un contributo massimo complessivo non superiore a euro 1.300,00;

b) per gli studenti che **non hanno conseguito almeno 25 crediti** formativi universitari nei dodici mesi antecedenti la data del **10 agosto 2026**:

contributo base di euro 1.666,00 e quota variabile pari al 4,15% della quota di ISEEU eccedente euro 30.000,00, fino a un contributo massimo complessivo non superiore a euro 1.900,00.

4. Gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU), è superiore a euro 30.000,00 (o che non presentano l'ISEEU o non ne autorizzano l'acquisizione dalla banca dati INPS) e sono iscritti a un **anno di corso successivo al I anno fuori corso**, sono tenuti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale determinato nel modo seguente:

contributo base di euro 1.666,00 e quota variabile pari al 4,15% della quota di ISEEU eccedente euro 30.000,00, fino a un contributo massimo complessivo non superiore a euro 1.900,00.



Art. 12 – Ulteriori agevolazioni¹⁷

1. L'Orientale applica a tutti gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) è inferiore o uguale a euro 24.000,00 e che non sono in possesso dei requisiti di iscrizione e di merito necessari per l'assegnazione alla c.d. "No tax area", come indicati nel precedente articolo 8, un contributo pari a euro 200,00.

2. L'Orientale applica una riduzione del 20% del contributo onnicomprensivo dovuto ai sensi degli articoli precedenti:

a) agli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di laurea triennale con un voto di diploma superiore a 95;

b) agli studenti che si iscrivono al secondo anno di un corso di laurea triennale e che abbiano conseguito almeno 40 CFU entro il 10 agosto 2026;

c) agli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di laurea magistrale con un voto alla laurea triennale superiore a 105;

d) agli studenti in condizione di "genitorialità" nati in data successiva al 31 dicembre 1995.

e) in caso di fratelli e sorelle iscritti all'ateneo per lo stesso anno accademico.

Lo studente che intenda avvalersi delle agevolazioni previste dalle lettere d) ed e) del presente comma deve farne istanza all'Ufficio Carriere studenti e diritto allo studio.

Art. 13 – Studenti iscritti a tempo parziale

1. L'Orientale applica una riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo dovuto ai sensi del presente titolo agli studenti che, per comprovate e documentate esigenze di carattere lavorativo, familiare, di salute o di disagio sociale, si avvalgano della possibilità di immatricolarsi o, purché iscritti in corso, di iscriversi ad anni di corso successivi al primo, in regime di "tempo parziale", concordando con l'Ateneo, secondo modalità definite nei Regolamenti didattici, un percorso formativo eccedente la normale durata del corso di studio, comunque non superiore al doppio di quella normalmente prevista, con l'acquisizione di un numero di CFU annuali medio compreso tra 30 e 45).

Art. 14 – Studenti iscritti ai corsi di studio istituiti ai sensi degli Ordinamenti previgenti al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (c.d. "vecchio ordinamento")

1. Per gli studenti iscritti ai corsi di studio istituiti ai sensi degli Ordinamenti previgenti al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l'importo del contributo onnicomprensivo è determinato in base alle seguenti disposizioni del presente Regolamento: art. 9, comma 2; art. 10, comma 1, lett. b; art. 11, comma 4; art. 12 comma 1; art. 12, comma 2, lett. d) e lett. e).

2. Ai fini dell'applicazione del criterio del merito come individuato negli articoli del presente Regolamento citati nel comma precedente (numero di crediti formativi universitari acquisiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2026), ciascun insegnamento dei corsi di studio del c.d. "vecchio ordinamento" è computato per n. 12 CFU, se avente durata annuale o pluriennale, o per n. 6 CFU, se avente durata semestrale.

Art. 15 – Studenti in debito della sola prova finale

1. Gli studenti che entro la data del 30 aprile 2027 abbiano acquisito, secondo quanto previsto nel proprio piano di studi, tutti i CFU richiesti per il conseguimento del titolo eccettuati quelli relativi alla prova finale, e che non abbiano diritto all'applicazione dell'esonero totale di cui all'art. 8 del presente Regolamento (no tax area) o di altra agevolazione che determini il contributo in misura inferiore a euro 200,00, si iscrivono all'a.a. 2026/2027 mediante il pagamento del contributo onnicomprensivo nell'importo fisso di euro 200,00, oltre all'imposta di bollo e alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, e non incorrono in mora in caso di pagamento successivo all'11 novembre 2026.

¹⁷ Cfr. D.M. 3 agosto 2021, n. 1014, art. 1, comma 1, lett. c), appendice normativa par. V



2. L'agevolazione è applicata a istanza di parte, da presentare con le modalità e nei termini indicati nella Guida dello Studente a.a. 2026/2027

TITOLO III – ESONERI

Art. 16 – Esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo

1. L'Orientale esonera totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo, ai sensi della normativa vigente:

a) gli studenti che risultino vincitori o idonei di borsa di studio erogata dall'Adisurc – Azienda Unica per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania¹⁸;

b) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%¹⁹;

c) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi²⁰; negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68²¹;

d) gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui all'art. 1, commi da 273 a 289, della legge 11 dicembre 2016, n. 232²²; tali studenti sono esonerati anche dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e sono tenuti al pagamento della sola imposta di bollo;

e) gli studenti figli di beneficiari di pensione di inabilità lavorativa ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118²³.

2. Le studentesse e gli studenti indicati nel comma precedente sono tenuti a presentare la documentazione attestante il diritto all'esonero con le modalità indicate nella Guida dello studente a.a. 2026/2027 e a effettuare l'immatricolazione o l'iscrizione entro i termini stabiliti dall'art. 22 del presente regolamento per il pagamento della I rata del Contributo Onnicomprensivo Annuale e dell'Imposta di bollo, con applicazione, in caso di ritardato pagamento, delle indennità di mora previste dall'art. 23.

Art. 17 – Esonero parziale dal pagamento del contributo onnicomprensivo

1. L'Orientale applica agli studenti con disabilità ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità inferiore al 66% un esonero parziale pari al 30% del contributo onnicomprensivo dovuto²⁴.

2. Le studentesse e gli studenti indicati nel comma precedente sono tenuti a presentare la documentazione attestante il diritto all'esonero con le modalità indicate nella Guida dello studente a.a. 2026/2027 e a effettuare l'immatricolazione o l'iscrizione entro i termini stabiliti dall'art. 22 del presente regolamento per il pagamento della I rata del Contributo Onnicomprensivo Annuale e dell'Imposta di bollo, con applicazione, in caso di ritardato pagamento, delle indennità di mora previste dall'art. 23.

¹⁸ Cfr. Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, art. 9, comma 2, appendice normativa par. IX

¹⁹ Cfr. Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, art. 9, comma 2, appendice normativa par. IX

²⁰ Cfr. Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, art. 9, comma 3, appendice normativa par. IX

²¹ Cfr. Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, art. 8, comma 2, appendice normativa par. X

²² Appendice normativa, par. XI

²³ Cfr. Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 30, Appendice normativa, par. XII

²⁴ Cfr. D.M. 3 agosto 2021, n. 1014, art. 1, comma 1, lett. c) par. iii, appendice normativa par. V



TITOLO IV – STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Art. 18 – Studenti stranieri

1. Gli **studenti stranieri residenti in Italia o nell'Unione Europea** sono tenuti al pagamento di: a) imposta di bollo pari a euro 16,00; b) contributo onnicomprensivo, nella misura determinata in base al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) del nucleo familiare di appartenenza e secondo quanto previsto nel Titolo II (artt. 3-15) del presente Regolamento; c) tassa regionale per il diritto allo studio, nella misura indicata nell'art. 3, comma 1, lett. b) del presente Regolamento.
2. Gli **studenti stranieri residenti nell'Unione Europea per i quali non risultino utilizzabili indicatori di reddito confrontabili con l'ISEE vigente in Italia**, sono tenuti al pagamento di: a) imposta di bollo pari a euro 16,00; b) contributo onnicomprensivo, nella misura fissa di euro 734,00; c) tassa regionale per il diritto allo studio, nella misura prevista dalla seconda fascia fissata dalla Regione Campania (attualmente pari a euro 151,00).
3. Gli **studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia**, per i quali risulti inapplicabile il parametro dell'ISEE all'estero del nucleo familiare di appartenenza (ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159²⁵), sono tenuti al pagamento di: a) imposta di bollo pari a euro 16,00; b) contributo onnicomprensivo, nella misura fissa di euro 622,00; c) tassa regionale per il diritto allo studio, nella misura prevista dalla seconda fascia fissata dalla Regione Campania (attualmente pari a euro 151,00).
4. Gli **studenti stranieri appartenenti ai Paesi in via di sviluppo**, individuati con D.M. emanato annualmente dal MUR, sono tenuti al pagamento di: a) imposta di bollo pari a euro 16,00; b) contributo onnicomprensivo, nella misura fissa di euro 466,00; c) tassa regionale per il diritto allo studio, nella misura minima fissata dalla Regione Campania (attualmente pari a euro 130,00).
5. Gli **studenti stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di profugo e/o rifugiato** sono **esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo** e tenuti al pagamento di: a) imposta di bollo pari a euro 16,00; b) tassa regionale per il diritto allo studio, nella misura minima fissata dalla Regione Campania (attualmente pari a euro 130,00).

Art. 19 - Studenti italiani residenti all'estero

1. Gli **studenti italiani residenti all'estero**, per i quali risulti inapplicabile il parametro dell'ISEE all'estero del nucleo familiare di appartenenza (ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159²⁶, sono tenuti al pagamento di: a) imposta di bollo pari a euro 16,00; b) contributo onnicomprensivo, nella misura fissa di euro 734,00; c) tassa regionale per il diritto allo studio, nella misura prevista dalla seconda fascia fissata dalla Regione Campania (attualmente pari a euro 151,00).

TITOLO V – ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI

Art. 20 – Contributo per l'iscrizione a singoli insegnamenti

1. L'iscrizione per l'a.a. 2026/2027 a uno o più singoli insegnamenti offerti dall'Orientale, nella misura massima annuale di 48 CFU fissata dal Regolamento didattico di Ateneo,²⁷ richiede il pagamento di un contributo fisso pari a euro 170,00 per ciascun insegnamento di peso inferiore o uguale a 9 CFU e di euro 256,00 per ciascun insegnamento di peso superiore a 9 CFU, oltre al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00.

²⁵ Cfr. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 261, e DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, art. 8, comma 5, appendice normativa par. XIII

²⁶ Cfr. DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, art. 8, comma 5, appendice normativa par. XIII

²⁷ Cfr. Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 22 febbraio 2018, n. 159 e ss.mm.ii., art. 15, comma 2.



TITOLO VI – RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO, SCADENZE PER IL PAGAMENTO DELLE RATE E INDENNITÀ DI MORA PER IL RITARDATO PAGAMENTO

Art. 21 – Rateizzazione del contributo onnicomprensivo

1. Il Contributo Onnicomprensivo Annuale può essere versato in un'unica soluzione, unitamente alla Tassa Regionale per il Diritto allo Studio e all'Imposta di Bollo, oppure essere ripartito in quattro rate. Il pagamento della prima rata o della rata unica del Contributo Onnicomprensivo Annuale e dell'imposta di bollo perfeziona l'immatricolazione o l'iscrizione.

2. L'importo della prima rata è fissato per l'a.a. 2026/2027 in euro 200,00, ovvero nel minor importo complessivamente dovuto a titolo di contributo onnicomprensivo, sia per i corsi di laurea che per i corsi di laurea magistrale, per tutte le annualità di iscrizione.

3. Se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale dovuto è inferiore o uguale a euro 200,00, esso deve essere versato in un'unica rata. Se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale dovuto è superiore a euro 200,00 è versato in quattro rate, la prima di euro 200,00, le altre pari ognuna a 1/3 della restante parte del contributo complessivamente dovuto.

Art. 22 - Scadenze per il pagamento delle rate

1. Per il pagamento delle rate sono fissate le seguenti scadenze:

- I Rata del Contributo Onnicomprensivo Annuale (unitamente alla Tassa Regionale per il Diritto allo Studio universitario e all'Imposta di bollo): da versare entro l'11 novembre 2026;
- II Rata del Contributo Onnicomprensivo Annuale: da versare entro l'8 marzo 2027;
- III Rata del Contributo Onnicomprensivo Annuale: da versare entro il 12 aprile 2027;
- IV Rata del Contributo Onnicomprensivo Annuale: da versare entro il 27 maggio 2027.

Art. 23 - Indennità di mora per il ritardato pagamento

1. Il pagamento di ogni singola rata oltre la rispettiva scadenza, come fissata nell'articolo precedente, comporta l'applicazione delle seguenti indennità di mora:

il ritardato pagamento della **I Rata o della Rata Unica** di contribuzione comporta:

- un'indennità di mora pari a euro 76,00 se il pagamento viene effettuato oltre la scadenza dell'11 novembre 2026 ed entro il 31 dicembre 2026;
- un'indennità di mora pari a euro 150,00 se il pagamento viene effettuato oltre il 31 dicembre 2026 ed entro l'8 marzo 2027;
- un'indennità di mora pari a euro 226,00 se il pagamento viene effettuato oltre l'8 marzo 2027 ed entro il 12 aprile 2027;
- un'indennità di mora pari a euro 300,00 se il pagamento viene effettuato oltre il 12 aprile 2027;

il ritardato pagamento delle **rate successive (II, III, IV)** comporta una indennità di mora fissa di euro 76,00 per ciascuna rata versata in ritardo.

2. È consentita l'immatricolazione, senza indennità di mora, a un Corso di Laurea Magistrale fino al 1° marzo 2027 esclusivamente agli studenti che si laureino in un corso di laurea triennale nel periodo dal 1° dicembre 2026 al 1° marzo 2027.

TITOLO VII – CONTRIBUTI FISSI PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELLO STUDENTE

Art. 24 – Contributi fissi

1. A fronte di servizi specifici forniti su domanda individuale dello studente sono stabiliti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del presente Regolamento, i contributi fissi indicati nella tabella seguente:



Contributo	Importo
Trasferimento da altro Ateneo	Esente
Trasferimento ad altro Ateneo	euro 155,00
Passaggio ad altro corso di studio o ad altro curriculum od ordinamento del medesimo c.d.s	euro 92,00
Sospensione carriera	euro 200,00
Contributo nuova carriera decaduti e rinunciatari (con valutazione degli esami superati)	euro 350,00
Abbreviazione di carriera studenti laureati	euro 92,00
Contributo modifica corso di immatricolazione	euro 20,00
Ricognizione (per ciascun anno di mancata iscrizione)	euro 327,00
Ricognizione studenti in prossimità di decadenza (mancata iscrizione fino a 3 anni)	euro 500,00
Ricognizione studenti in prossimità di decadenza (mancata iscrizione oltre i 3 anni)	euro 1.000,00
Ricognizione studenti in debito della sola prova finale (mancata iscrizione fino a 5 anni)	euro 635,00
Ricognizione studenti in debito della sola prova finale (mancata iscrizione oltre i 5 anni)	euro 1.235,00
Richiesta di equipollenza	euro 327,00
Riconoscimento di equipollenza	euro 339,00
Richiesta di equiparazione di titolo di laurea	euro 100,00
Duplicato pergamena di laurea	euro 138,00
Duplicato badge studente	euro 26,00

2. Per tutti i servizi su indicati è altresì previsto il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00, assolta in modalità virtuale, nonché, per i servizi per i quali è prevista la richiesta entro un termine prestabilito, un'indennità di mora di euro 76,00 per i pagamenti effettuati oltre la scadenza indicata nella Guida dello Studente a.a. 2026/2027.



TITOLO VIII – RIMBORSI

Art. 25 - Modalità di rimborso dei contributi indebitamente versati

1. Il rimborso dei contributi indebitamente versati è disposto di Ufficio:

a) a favore degli studenti che beneficiano dell'esonero totale per borse di studio ADISURC, a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive da parte dell'Azienda;

b) a favore dei laureati che abbiamo versato somme a titolo di contributo onnicomprensivo per l'anno accademico successivo a quello di conseguimento del titolo.

2. In tutti gli altri casi in cui siano stati versati contributi non dovuti, il rimborso è effettuato su istanza dello studente, da presentare all'Ufficio Carriere studenti e diritto allo studio utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'Ateneo.

3. L'imposta di bollo virtuale non è in alcun modo rimborsabile; il rimborso della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, se dovuto secondo quanto disposto dalla Regione Campania e dall'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania, deve essere richiesto direttamente all'Azienda.

4. In caso di rinuncia agli studi non è previsto alcun rimborso, se non per i contributi eventualmente versati in eccesso rispetto a quanto dovuto per i pregressi anni di iscrizione.

5. In caso di decadenza dagli studi universitari può essere richiesto il rimborso dei soli contributi eventualmente già versati per l'anno accademico successivo a quello di decorrenza della decadenza.

TITOLO IX – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 – Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento,

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Art. 27 – Disposizioni sussidiarie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento o dalle vigenti norme di legge si applicano le disposizioni della Guida dello Studente a.a. 2026/2027.

Art. 28 – Abrogazione di norme regolamentari

1. Sono abrogati il "Regolamento sulla contribuzione degli studenti", emanato con D.R. 4 maggio 2017, n. 338 e ss.mm.ii., e tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente Regolamento.



Tabella riepilogativa degli importi del contributo onnicomprensivo dovuto

Anno di corso	Valore ISEE	CFU acquisiti dall'11 agosto 2025 al 10 agosto 2026	Disposizione regolamentare	Contributo dovuto
1	≤ 24.000	≈	art. 6	Esonero totale*
1	> 24.000 ≤ 26.000	≈	art. 9, comma 1, n. 1	3,5% x (ISEE-13.000) = da euro 385,00 a euro 455,00**
1	> 26.000 ≤ 28.000	≈	art. 9, comma 1, n. 2	5,25% x (ISEE-13.000) = da euro 682,50 a euro 787,50**
1	> 28.000 ≤ 30.000	≈	art. 9, comma 1, n. 3	6,3% x (ISEE-13.000) = da 945,00 a euro 1.071,00**
1	>30.000	≈	art. 11, comma 1	euro 1.071,00+1,15% x (ISEE-30.000) fino a un massimo di euro 1.300,00**
2	≤ 24.000	≥ 10	art. 6	Esonero totale*
2	≤ 24.000	< 10	art. 12, comma 1	Euro 200,00**
2	> 24.000 ≤ 26.000	≥ 10	art. 9, comma 1, n. 1	3,5% x (ISEE-13.000) = da euro 385,00 a euro 455,00**
2	> 24.000 ≤ 26.000	< 10	art. 10, comma 1, lett. a, n. 1	7% x (ISEE-13.000) = da euro 770,00 a euro 910,00**
2	> 26.000 ≤ 28.000	≥ 10	art. 9, comma 1, n. 2	5,25% x (ISEE-13.000) = da euro 682,50 a euro 787,50**
2	> 26.000 ≤ 28.000	< 10	art. 10, comma 1, lett. a, n. 2	8,75% x (ISEE-13.000) = da euro 1.137,50 a euro 1.312,50**
2	> 28.000 ≤ 30.000	≥ 10	art. 9, comma 1, n. 3	6,3% x (ISEE-13.000) = da 945,00 a euro 1.071,00**
2	> 28.000 ≤ 30.000	< 10	art. 10, comma 1, lett. a, n. 3	9,8% x (ISEE-13.000) = da euro 1.470,00 a euro 1.666,00**
2	>30.000	≥ 10	art. 11, comma 2, lett. a	euro 1.071,00+1,15% x (ISEE-30.000) fino a un massimo di euro 1.300,00**
2	>30.000	< 10	art. 11, comma 2, lett. b	euro 1.666,00+4,15% x (ISEE-30.000) fino a un massimo di euro 1.900,00**
da 3° a 1° FC	≤ 24.000	≥ 25	art. 6	Esonero totale*
da 3° a 1° FC	≤ 24.000	< 25	art. 12, comma 1	Euro 200,00**
da 3° a 1° FC	> 24.000 ≤ 26.000	≥ 25	art. 9, comma 1, n. 1	3,5% x (ISEE-13.000) = da euro 385,00 a euro 455,00**
da 3° a 1° FC	> 24.000 ≤ 26.000	< 25	art. 10, comma 1, lett. a, n. 1	7% *(ISEE-13.000) = da euro 770,00 a euro 910,00



Anno di corso	Valore ISEE	CFU acquisiti dall'11 agosto 2025 al 10 agosto 2026	Disposizione regolamentare	Contributo dovuto
da 3° a 1° FC	> 26.000 ≤ 28.000	≥ 25	art. 9, comma 1, n. 2	$5,25\% \times (\text{ISEE}-13.000)$ = da euro 682,50 a euro 787,50**
da 3° a 1° FC	> 26.000 ≤ 28.000	< 25	art. 10, comma 1, lett. a, n. 2	$8,75\% \times (\text{ISEE}-13.000)$ = da euro 1.137,50 a euro 1.312,50**
da 3° a 1° FC	> 28.000 ≤ 30.000	≥ 25	art. 9, comma 1, n. 3	$6,3\% \times (\text{ISEE}-13.000)$ = da 945,00 a euro 1.071,00**
da 3° a 1° FC	> 28.000 ≤ 30.000	< 25	art. 10, comma 1, lett. a, n. 3	$9,8\% \times (\text{ISEE}-13.000)$ = da euro 1.470,00 a euro 1.666,00**
da 3° a 1° FC	>30.000	≥ 25	art. 11, comma 3, lett. a	euro 1.071,00+1,15% x (ISEE-30.000) fino a un massimo di euro 1.300,00**
da 3° a 1° FC	>30.000	< 25	art. 11, comma 3, lett. b	euro 1.666,00+4,15% x (ISEE-30.000) fino a un massimo di euro 1.900,00**
>1° FC	≤ 24.000	≈	art. 12, comma 1	Euro 200,00**
>1° FC	> 24.000 ≤ 26.000	≥ 25	art. 9, comma 2, n. 1	$7\% \times (\text{ISEE}-13.000)$ = da euro 770,00 a euro 910,00**
>1° FC	> 24.000 ≤ 26.000	< 25	art. 10, comma 1, lett. b, n. 1	$7\% \times (\text{ISEE}-13.000)$ = da euro 770,00 a euro 910,00**
>1° FC	> 26.000 ≤ 28.000	≥ 25	art. 9, comma 2, n. 2	$8,75\% \times (\text{ISEE}-13.000)$ = da euro 1.137,50 a euro 1.312,50**
>1° FC	> 26.000 ≤ 28.000	< 25	art. 10, comma 1, lett. b, n. 2	$8,75\% \times (\text{ISEE}-13.000)$ = da euro 1.137,50 a euro 1.312,50**
>1° FC	> 28.000 ≤ 30.000	≥ 25	art. 9, comma 2, n. 3	$9,8\% \times (\text{ISEE}-13.000)$ = da euro 1.470,00 a euro 1.666,00**
>1° FC	> 28.000 ≤ 30.000	< 25	art. 10, comma 1, lett. b, n. 3	$9,8\% \times (\text{ISEE}-13.000)$ = da euro 1.470,00 a euro 1.666,00**
>1° FC	>30.000	≈	art. 11, comma 4	euro 1.666,00+4,15% x (ISEE-30.000) fino a un massimo di euro 1.900,00**

Note:

* Sono dovuti l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (v. articolo 3 del Regolamento)

** Oltre imposta di bollo e tassa regionale per il diritto allo studio universitario (v. articolo 3 del Regolamento)

N.B. Una volta determinato l'importo del contributo dovuto, consultare l'art. 12, comma 2, l'art. 13 e l'art. 15 del Regolamento per verificare l'eventuale spettanza di ulteriori agevolazioni



Appendice normativa

I - Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 252, 253, 254

252. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.

253. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con il regolamento di cui al comma 254 del presente articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

254. Ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei commi da 252 a 267. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258.

II - Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 255, 256

255. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 13.000 euro;

b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera a).

III - Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 257, 258

257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 257, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.



IV - Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 259, 260

259. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 255 a 258 e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale:

a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale;

b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento.

260. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 252, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.

V - Decreto Ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014, art. 1

1. In attuazione dell'art. 1, comma 518, primo e secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dall'art. 1, commi 252-266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le Università statali, provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, a decorrere dall'a.a. 2021/2022:

a) all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sia non superiore a 22.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, commi 255 e 256, della Legge 232/2016;

b) a incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, calcolato con le medesime modalità di cui alla lett. a), superiore a 22.000 euro e non superiore a 30.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, comma 257, della Legge 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione calcolata rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della L. 232/2016, nel seguente modo:

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi L. 232/2016
22.000 < X ≤ 24.000	80%
24.000 < X ≤ 26.000	50%
26.000 < X ≤ 28.000	25%
28.000 < X ≤ 30.000	10%

c) disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, in relazione alle condizioni specifiche in cui ciascun Ateneo si troverà ad operare nel prossimo anno accademico, tenuto conto dei seguenti indirizzi e ordini di priorità:

- i. ampliamento dell'esonero totale per gli studenti di cui alla lettera a) oltre la soglia dei 22.000 euro di ISEE; ovvero ulteriore incremento dell'entità dell'esonero parziale per gli studenti di cui alla lettera b), fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica dello studente;
- ii. esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, anche autocertificata ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto della carriera universitaria individuale;
- iii. esonero parziale, per gli studenti, con Indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro, non in possesso dei requisiti di cui alle sopraindicate lettere a) e b), ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse da quelle di cui al punto ii).



2. Le Università per stranieri di Perugia e Siena e l'Università degli studi di Trento possono, con autonome determinazioni, applicare le disposizioni di cui al presente decreto congiuntamente alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 252-266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'applicazione di tali disposizioni a decorrere dall'a.a. 2021/2022, di cui deve essere data comunicazione al Ministero entro 30 giorni dalla comunicazione della registrazione da parte della Corte dei Conti del presente decreto, è condizione necessaria ai fini della assegnazione delle risorse di cui al successivo articolo 2.

VI - Legge Regione Campania 18 maggio 2016, n. 12, art. 13

1. La tassa regionale, istituita con legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione Campania.
2. I proventi della tassa di cui al comma 1 non possono essere utilizzati dalla Regione e dall'ADISURC per finalità diverse dalle borse di studio e dai servizi direttamente erogati a favore degli studenti. Sul sito dell'ADISURC sono pubblicate annualmente le entrate e le uscite relative alla tassa regionale di cui al comma 1.
3. La tassa per il diritto allo studio universitario di cui al comma 1 è dovuta dagli studenti immatricolati e iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico delle università e istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sede legale nella Regione, nonché ai corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c).
4. L'importo della tassa di cui al comma 1 è regolamentato dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 68/2012. La ripartizione in tre fasce della tassa, ai sensi del decreto legislativo 68/2012, viene attuata a seguito dell'attivazione di un tavolo tecnico tra gli uffici della Regione ed i rappresentanti delle università e degli studenti, nella medesima proporzione valida per la composizione del CdA, designati dai singoli atenei. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alla tesoreria dell'ADISURC in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio, contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie ed è rimborsata ai beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione del decreto legislativo 68/2012 nonché della disciplina attuativa. La tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei nelle graduatorie formulate dall'ADISURC per l'ottenimento dei benefici relativi alle borse di studio.
5. La tassa prevista dall'articolo 190, comma 1 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale provvisti di titolo in quanto accademico conseguito in una università avente sede in Regione Campania, costituisce tributo proprio della Regione Campania, a norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), per l'incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L'ammontare della tassa è di euro 104,00.
6. Se il tavolo di cui al comma 4, non provvede entro il 31 maggio di ciascun anno alla rideterminazione dell'importo della tassa per il diritto allo studio ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge 549/1995, la Giunta regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, stabilisce con deliberazione la predetta rideterminazione, indicando il limite massimo dell'indicatore di situazione economica equivalente per l'attribuzione delle borse di studio nel rispetto della normativa nazionale.
7. La tassa di cui al comma 5 è corrisposta con versamento su apposito conto corrente postale, intestato alla Regione Campania con la causale: "Tassa o contributo a favore della Regione Campania per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale". Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione oppure per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.
8. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono riscossi e gestiti dall'ADISURC e iscritti nel bilancio dell'ADISURC, nel rispetto delle norme sull'armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al decreto legislativo 118/2011. I proventi delle tasse di cui al comma 5 sono iscritti nel bilancio regionale. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi e



ai ricorsi amministrativi, relativi ai tributi di cui ai commi 1 e 5, si applicano le norme previste dalla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

VII - DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, art. 8 - Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.
4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.
5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

VIII - D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in legge 26 maggio 2016, n. 89, art. 2-sexies

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;
 - b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b),
 - c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore



dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.

5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IX - Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, art. 9

Art. 9 - Graduatorie dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi

1. Ai fini della graduatoria dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.

2. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

3. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.

4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.

5. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università.

6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile



nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.

7. Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a:

- a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento;
- b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi;
- c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.

8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, nonché ai corsi accademici di primo e di secondo livello le università e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano state pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso è effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.

9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.

10. Le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse università tenendo conto dei criteri di cui al comma 7.

11. Le Istituzioni e le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

12. Al fine di garantire alle università non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8.

X - Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, art. 8

Art. 8 - Requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP

Requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP

1. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti.

2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono definiti anche tenendo conto della durata normale del corso di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe.

Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.



3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalità integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

4. Per gli altri servizi di cui all'articolo 6, comma 1, ed eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale, l'entità e le modalità delle erogazioni, nonché i requisiti di eleggibilità sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto per le condizioni economiche dal comma 3.

5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica.

6. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università sono realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla pari", ossia persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

XI - Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi da 273 a 289

273. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la Fondazione per il Merito, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la denominazione di «Fondazione Articolo 34». La nuova denominazione sostituisce la precedente, ovunque presente, nel medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e in ogni altro provvedimento legislativo o regolamentare.

274. All'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità».

275. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo 34», sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.

276. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275 gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) l'ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 20.000 euro;



b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell'ultimo anno, purché comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10;

c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.

277. Il limite di importo dell'ISEE di cui al comma 276, lettera a), può essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 273 a 289.

278. Sono altresì ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma 276, lettere a) e c), e che, pur non soddisfacendo la condizione di cui al comma 276, lettera b), sono motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli dal dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio dei docenti.

279. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei commi 276 e 278 sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale di merito. Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 276, lettere a), b) e c), nonché sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale di cui al comma 278. Nella fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui al comma 276, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall'INVALSI.

280. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 281 e 282.

281. La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

282. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, a condizione che lo studente, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:

a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;

b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.

283. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali o delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo.

284. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente per soggiorni di studio all'estero, con tutti gli strumenti e i servizi del diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti.

285. Alle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.



286. Per il finanziamento delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo, sono attribuiti alla «Fondazione Articolo 34» 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

287. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della «Fondazione Articolo 34» sono attribuiti 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.

288. Nelle more del raggiungimento della piena operatività della «Fondazione Articolo 34» e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalità dei commi da 273 a 289 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incaricata di attivare le procedure relative all'emanazione del bando di cui al comma 275, ai fini dell'assegnazione e del versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le modalità operative e organizzative della cabina di regia e il supporto amministrativo e tecnico alle attività della stessa, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione e alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.

289. La quota parte delle risorse di cui al comma 286 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 273 a 288, da accertare entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XII - Legge 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 30

Art. 12 - Pensione di inabilità

Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità.

(Omissis)

Art. 30 -Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

XIII - Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 261; D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, art. 8; Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, art. 7 e art. 8, comma 5; D.P.C.M. 9 aprile 2001 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390), art. 5; Decreto Ministeriale 17 dicembre 2021, n. 1320, art. 3, comma 1

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 261

261. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali, anche in deroga ai criteri individuati nei commi da 255 a 258 del presente articolo.



D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, art. 8

Art. 8 - Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.

2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;

b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.

4. (Omissis)

5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, art. 7, comma 7, e art. 8, comma 5

Art. 7

1.-6. Omissis

7. L'importo della borsa di studio è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto è aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo.

8. Omissis

Art. 8

1.-4. Omissis

5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica.

6. Omissis



D.P.C.M. 9 aprile 2001 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390), art. 5

Articolo 5 – I criteri per la determinazione delle condizioni economiche

1.-2. Omissis

3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

4. Omissis

5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.

6.-12. Omissis

Decreto Ministeriale 17 dicembre 2021, n. 1320, art. 3

1. I soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio definiscono la condizione degli studenti secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2021. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la presenza di una adeguata capacità di reddito, di cui alla lettera b) del predetto comma, è definita in 9.000 euro annui, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio di stabilire una variazione massima in aumento ovvero in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore di riferimento.

2.-10. Omissis